



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

N.B. Per quanto non espressamente previsto qui di seguito, informazioni descritte a titolo esemplificativo e non esaustivo, si rimanda al Regolamento Comunale TARI del Comune di Bordighera.

Tariffe TARI anno 2020 – approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.07.2020

Regolamento TARI – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.07.2020 e successive modificazioni.

Il **versamento** della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto “modello F24”) o, comunque, con modalità consentite da norme vigenti all'atto del pagamento.

Scadenze pagamenti: 16 giugno – 16 settembre – 16 dicembre (per l'**anno 2020** eccezionalmente 30 settembre 2020 – 30 novembre 2020 – 31 gennaio 2021)

Si ricorda che è possibile chiedere all'Ufficio TARI, tramite apposita istanza allegata alla bolletta, la ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico.

Inoltre, **si ricorda** che:

- Le tariffe TARI sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
- In particolare il tributo TARI deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
- La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, e dell'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.
- La **quota fissa della tariffa per le utenze domestiche** è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- La **quota variabile della tariffa per le utenze domestiche** è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione tariffaria.
- La **quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche** è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- La **quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche** è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione tariffaria.
- La **tariffa si applica in misura ridotta**, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - 1) abitazioni con un unico occupante residente, che abbia compiuto al 31 di dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la lista di carico sessantacinque anni d'età: riduzione del 25% su richiesta dell'interessato, nei limiti ed alle condizioni stabilite annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe.
Tale disposizione sarà applicabile qualora non in contrasto con l'art. 57bis, comma 2, del decreto legge n. 124 del 26.10.2019 convertito in legge n. 157 del 19.12.2019, recante disposizioni in materia di "Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico", secondo modalità attuative dettate da appositi provvedimenti dell'ARERA, emanati sulla base dei principi definiti con decreti del Presidente del Consiglio.



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

Eventuali conguagli e/o rettifiche per introduzione del “bonus sociale” saranno effettuate con la rata avente scadenza 16/12 di ciascuna annualità.

2) abitazioni a disposizione, locate e non locate, o condotte da soggetti non residenti nel Comune, alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), ed alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti: riduzione del 5%.

- La **tariffa si applica in misura ridotta**, nella quota variabile, alle utenze domestiche dei residenti che si trovano nelle seguenti condizioni: superficie imponibile fino a mq 54 numero componenti da 6 in avanti: parametrizzazione a 5 componenti.
- Alle utenze domestiche dei residenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo o in sito o in terreni di proprietà ubicati nel Comune di Bordighera del materiale prodotto, si applica una **riduzione** del 5%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante il possesso dell'apposito contenitore. Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento a controlli sull'effettiva attivazione del compostaggio domestico.
- Il tributo è **ridotto**, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a metri 400 dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

La predetta riduzione è soggetta a presentazione di idonea richiesta ai fini della verifica da parte dei competenti Uffici comunali.

- Le attività di **accertamento** dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
- In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/97.
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche di un solo cespite, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio del questionario si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;
- Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
- Sulle somme dovute a titolo di TARI la misura annua degli interessi è determinata dal Consiglio Comunale nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

- Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento e di cui chiedi il rimborso.
- Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato nell'apposito regolamento comunale.
- Gli errori formali e le omissioni non incidenti sull'attività di verifica e sull'ammontare dell'imposta dovuta non sono soggetti all'irrogazione delle sanzioni.
- Non si fa luogo ad accertamenti quando l'importo complessivo degli stessi non supera € 12,00 (dodici/00) per annualità e per soggetto passivo.
- Nelle ipotesi previste nei periodi precedenti si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, d'ufficio o in rettifica, di cui all'art.1, comma 792 e ss. della Legge n. 160/2019, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 e ss. della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi.
- Il Comune **riscuote** la TARI dovuta in base alle dichiarazioni presentate ed agli accertamenti notificati inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, allegando idoneo modello di pagamento.
- In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo.
- Il **rimborso** delle somme versate, di competenza comunale, e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, con sentenza passata in giudicato.
- L'Ufficio Tributi provvede ad effettuare il rimborso di norma entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza e, comunque, non oltre il 15 dicembre dell'anno successivo alla suddetta data.
- Alla domanda di rimborso, redatta in carta semplice, deve essere allegata la prova dell'eseguito versamento.
- Non si fa luogo a rimborsi quando l'importo complessivo degli stessi non supera € 12,00 (dodici/00) per annualità e per soggetto passivo.

Per la modulistica ed altre info di carattere generale si rimanda ai seguenti link:

https://bordighera.gov.it/rete_civica/ufficio_servizi_e_modulistica/settore_finanziario/ufficio_tributi

https://bordighera.gov.it/rete_civica/tasse